REGOLAMENTO COMPRENSORIALE DELLA MANOVRA FERROVIARIA DEL TERMINAL INTERMODALE DI MADDALONI – MARCIANISE (CE) COLLEGATE ALLA STAZIONE DI MADDALONI (RECOMAF)

| PREMESSA |
|--|
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 3 Articolo 1 Oggetto del Regolamento 3 Articolo 2 Definizioni. 3 Articolo 3 Composizione del Terminal Intermodale di Maddaloni – Marcianise (CE) e delle logistiche collegate alla Rete Ferroviariadello scalo d Maddaloni Marcianise linea Villa Literno – Cancello/Cassino – Napoli. Articolo 4 Ambito di effettuazione del servizio di Manovra da parte del GU RFI |
| Articolo 5 Operatori Comprensoriali |
| TITOLO II L'ASSEMBLEA COMPRENSORIALE E LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL ReCoMaF |
| TITOLO III MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE UNICO E DELL' OPERATORE DI MANOVRA FERROVIARIA |
| TITOLO IV NORME DI COMPORTAMENTO 10 Articolo 13 Diritti e obblighi del Gestore Unico 10 Articolo 14 Programmazione del servizio di manovra ferroviaria nel Comprensorio 10 Articolo 15 Sistema di monitoraggio della qualità 11 Articolo 16 Livelli minimi garantiti di performance dei servizi di Manovra ferroviaria e sistema di penali a carico del Gestore Unico 11 Articolo 17 Regime sanzionatorio e rinvio alle disposizioni vigenti 12 |

SOMMARIO

PREMESSA

In attuazione delle Misure di Regolazione emanate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) con la Delibera n. 130/2019 del 30/09/2019, circa l'ottimizzazione dello sfruttamento della capacità ferroviaria e di banchina nonché della semplificazione della connessa gestione operativa dell'efficienza produttiva della gestione dei servizi di manovra ferroviaria e preso atto delle Misure contenute nella Delibera, si redige il Regolamento Comprensoriale della Manovra Ferroviaria del Terminal Intermodale di Maddaloni – Marcianise (CE) secondo le Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari emanate dall'Autorità.

In osservanza ai principi di trasparenza, equità e non discriminazione nonché nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui alla Misura 13.4 della Delibera A.R.T. n. 130/2019, al fine di assicurare la massimizzazione dell'efficienza produttiva delle gestioni del servizio di manovra ferroviaria e il contenimento dei costi per gli utenti, si definisce in data 06/04/2024, il seguente Regolamento Comprensoriale di Manovra Ferroviaria, di seguito "ReCoMaF".

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di individuazione del Gestore Unico, nonché le modalità per l'assunzione di decisioni organizzative e di pianificazione comuni in materia di manovra ferroviaria.
- 2. Il ReCoMaF disciplina, inoltre, i diritti e gli obblighi che gravano in capo al Gestore Unico, agli Operatori Comprensoriali e agli eventuali operatori di manovra.

ARTICOLO 2 - Definizioni

Ai fini del presente atto si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/2015 e s.m.i. e alla Misura 2 della Delibera A.R.T. 130/2019, le seguenti definizioni:

- a) *«autoproduzione»:* produzione, da parte di una società, di beni e servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- b) «prestazione in proprio di servizi»: una situazione in cui un'impresa ferroviaria presta essa stessa un servizio ferroviario sul sito di un operatore dell'impianto di servizio, a condizione che l'accesso all'impianto e l'utilizzo dello stesso da parte dell'impresa ferroviaria per la prestazione in proprio di servizi siano giuridicamente e tecnicamente fattibili e non compromettano la sicurezza delle operazioni e che l'operatore dell'impianto di servizio in questione offra tale possibilità;
- c) «*Comprensorio Ferroviario*»: insieme di infrastrutture afferente ad un porto, un interporto o una zona industriale/commerciale, costituito dagli impianti di servizio, dagli altri impianti interconnessi e da una o più stazioni ferroviarie o impianti di interfaccia con la rete ferroviaria, nonché dalle relative infrastrutture ferroviarie di collegamento;
- d) *«impianto di servizio»*: l'impianto, inclusi i terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la prestazione di uno o più servizi di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11, del d.lgs. 112/2015;
- e) *«impianto interconnesso*»: l'impianto, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, interconnesso direttamente o indirettamente

all'infrastruttura ferroviaria mediante uno o più binari; rientra in tale fattispecie l'impianto raccordato, come definito dal d.lgs. 112/2015, articolo 3, comma 1, lettera ss);

- f) *«manutenzione leggera»:* insieme di attività manutentive diverse dalla manutenzione pesante come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera pp), del d.lgs.112/2015;
- g) «Operatore Comprensoriale»: soggetto, pubblico o privato, proprietario di porzioni del comprensorio ferroviario in cui si svolga sia attività di manovra che attività di movimentazione di merci (carico, scarico, trasbordo); qualora il proprietario di un'area ne abbia conferito o affidato il godimento ad altri soggetti, può delegare a costoro l'esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Regolamento
- h) «operatore del servizio di manovra»: operatore di impianto di servizio che fornisce servizi di manovra ferroviaria;
- i) «*operatore del servizio di manovra incaricato*»: soggetto, qualora individuato dal Gestore Unico, al quale sono attribuite le funzioni relative all'esercizio del servizio di manovra ferroviaria nel comprensorio ferroviario di pertinenza del Gestore Unico;
- «recinto ferroviario»: perimetro, coincidente o meno con il sedime di proprietà del gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI) entro il quale lo stesso esercita la propria attività. Ai fini delle attività di pertinenza del raccordo, è il perimetro che il GI determina ed eventualmente modifica in relazione alle esigenze di servizio, anche utilizzando aree del raccordato, ed è indicato nel contratto di raccordo;
- m) «Servizio di Manovra Ferroviaria»: servizio di movimentazione del materiale rotabile, incluse scomposizioni, composizioni e scarti di carri ferroviari, fornito a beneficio di un comprensorio ferroviario. Detto servizio si compone dell'insieme di:
 - *manovra primaria*, che consiste nella movimentazione dai fasci di binari di arrivo e partenza dei treni a quelli di presa e consegna del comprensorio ferroviario, ove presenti, e viceversa;
 - *manovra secondaria*, che consiste nella movimentazione dai fasci di binari di presa e consegna del comprensorio ferroviario ai binari di lavorazione del carico all'interno delle singole unità produttive, e viceversa.
- n) «*Gestore Unico*»: l'operatore del servizio di manovra, qualora individuato dagli operatori comprensoriali, al quale sono attribuite le funzioni di commercializzazione ed eventualmente di esercizio del servizio di manovra ferroviaria, relativamente al comprensorio ferroviario, con diritto di esclusiva sulle parti del comprensorio stesso ove si svolge attività di manovra a beneficio di più di un operatore comprensoriale, fatto salvo quanto previsto in materia di prestazione in proprio di servizi e autoproduzione;
- o) «Collegamenti nel Terminal di Maddaloni Marcianise (CE)»: Collegamenti ferroviari tra gli impianti della località di servizio del Terminal ed il fascio di presa e consegna delle stazioni e di Maddaloini Marcianise;
- p) «Assemblea Comprensoriale»: organo permanente, composto da tutti gli operatori comprensoriali, deputato a deliberare ai fini del presente Regolamento;
- q) «Rappresentante del Comprensorio»: soggetto deputato a rappresentare gli Operatori Comprensoriali nei rapporti con il Gestore dell'Infrastruttura e con l'ART. Nel caso in cui venga individuato come Gestore Unico un soggetto diverso dagli Operatori Comprensoriali, il Rappresentante, è tenuto ad operare in nome e per conto degli Operatori Comprensoriali nelle attività concernenti la manovra ferroviaria nonché ad espletare le procedure per

l'individuazione del Gestore Unico. In particolare, rappresenta i suddetti Operatori nei rapporti con il Gestore Unico e l'ART.

ARTICOLO 3 - Composizione del comprensorio del Terminal Intermodale di Maddaloni – Marcianise (CE) e delle Logistiche collegate al Terminal

Il Comprensorio del Terminal Intermodale di Maddaloni – Marcianise (CE) e delle logistiche collegate, è costituito dalla stazione ferroviaria di Maddaloni Marcianise interfacciata con la rete ferroviaria nazionale e da 2 impianti raccordati quali:

- a) Impianti di interfaccia con la rete ferroviaria nazionale: Linea Villa Literno / Cancello e Cassino / Napoli;
- b) Infrastrutture ferroviarie di collegamento afferenti all'area che per una migliore individuazione del comprensorio queste le coordinate 41°00'16"N 14°21'30"E

Le caratteristiche impiantistiche ed infrastrutturali, nonché le norme di esercizio della stazione di proprietà di Mercitalia Logistics sono riportate e descritte nell' Allegato Tecnico.

ARTICOLO 4 - Ambito di effettuazione del Servizio di Manovra da parte del GU

- 1. Il servizio all'interno del Comprensorio si svolgerà secondo quanto perimetrato nel piano schematico presente all'Allegato Tecnico del presente ReCoMaf.
- 2. I servizi di manovra ferroviaria forniti dal Gestore Unico consistono nella movimentazione dei materiali ed effettuazione delle seguenti operazioni di manovra:
 - terminalizzazione a treno completo o con composizione/scomposizione;
 - sgancio/aggancio locomotore treno (su richiesta dell'Impresa Ferroviaria);
 - applicazione/rimozione segnali di coda (su richiesta dell'Impresa Ferroviaria);
 - scarto o aggiunta carro o gruppo di carri contigui;
 - pilotaggio locomotore treno;
 - traino locomotore treno;
 - composizioni/scomposizioni particolari;
 - altre traslazioni tra fasci di binari e/o scali;
 - altre eventuali operazioni che si rendessero necessarie.
- 3. Al Gestore Unico attraverso l'Operatore di Manovra è altresì attribuita la gestione dei servizi svolti presso i binari di presa e consegna dell'Interporto Sud Europa e le movimentazioni da e per le Officine MIR.
- 4. I servizi di cui al presente Articolo saranno effettuati sui seguenti binari e Raccordi: tutti i binari compresi all'interno dell'asset RFI della stazione di Maddaloni Marcianise.

Le operazioni di terminalizzazione consistono nella movimentazione di introduzione/estrazione dei materiali (per terminalizzazione a treno completo o con composizione/scomposizione) da/per i binari, in asset RFI, di presa/consegna o arrivo/partenza dei treni per/da i binari interni ai Terminal raccordati di cui al precedente Articolo 3, comma 1, lett. a) e b).

ARTICOLO 5 - Operatori Comprensoriali

Ai fini della condivisione delle modalità che disciplinano l'esecuzione dei servizi di manovra all'interno del Comprensorio di Marcianise, nelle more dell'iter di stipula del contratto di raccordo MERCITALIA Shunting & Terminal Srl, in coerenza con le previsioni di cui al punto 13.4 della Delibera ART 130/2019, è a tutti gli effetti coinvolto in veste di Operatore Comprensoriale nella sottoscrizione del presente ReCoMaF Stazioni ferroviarie: Maddaloni Marcianise.

- 1. Terminal Ferroviario Mercitalia Shunting & Terminal
- 2. Terminal Ferroviario Interporto Sud Europa
- 3. Officina MIR1
- 4. Mercitalia Logistics
- 5. Rete Ferroviaria Italiana

Pertanto, il presente ReCoMaF si applica ai seguenti soggetti:

- a. Per la porzione di comprensorio "MIST": Mercitalia Shunting and Terminal Srl;
- b. Per la porzione di comprensorio "ISE": Interporto Sud Europa Srl;
- c. Per la porzione di officina: Mercitalia Rail srl;
- d. Per la porzione raccheta Mercitalia: Logistics srl;
- e. Per la porzione di binario 2° merci e tronchino 6/7/8: Rete Ferroviaria Italiana

ARTICOLO 6 - Requisiti e beni essenziali all'esercizio della manovra ferroviaria ed al collegamento ferroviario con i raccordati

- 1. Il Servizio di Manovra nel Comprensorio di cui all'art. 3 deve essere svolto da Imprese Ferroviarie ed Operatori di Manovra specializzati, con le certificazioni previste dall'Autorità Competente per effettuare i movimenti come manovre e come treni, secondo le caratteristiche delle infrastrutture ferroviarie, degli impianti e della circolazione, in modo da garantire, in sicurezza, la massima efficienza in termini di utilizzazione della capacità dell'impianto e della linea, coerentemente con i livelli di traffico annualmente programmato tra i GI, le IF, l'Operatore di Manovra ed i Terminal del Comprensorio.
- 2. Sulla base del volume di traffico merci in arrivo e partenza dal Comprensorio, calcolato sulla base del numero treni da manovrare nell'esercizio ferroviario di riferimento (di seguito anche "Traffico Merci" rif. Programma orario anno 2023) e delle caratteristiche delle infrastrutture ferroviarie degli impianti e della circolazione, sono necessari n° 3 locomotori di adeguata prestazione e con i previsti dispositivi di sicurezza conformi al decreto ANSF 1/2015.
- 3. Le caratteristiche dei mezzi di manovra debbono assicurare la trazione di convogli e treni tenuto conto del peso degli stessi, delle caratteristiche dell'Infrastruttura e dell'andamento plano-altimetrico dei piazzali e delle linee di transito.
- 4. I dati tecnici dei locomotori dovranno essere definiti nel Documento Organizzativo di Manovra (allegato al RdS M47) edito dal Gestore Unico di Manovra assegnatario del servizio d'intesa con RFI.
- 5. Le operazioni di manovra (direzione, autorizzazione, comando, esecuzione) dovranno essere effettuate con adeguata ed efficiente organizzazione e dotazione di personale, in relazione alle caratteristiche dell'infrastruttura ferroviaria.
- 6. I beni essenziali per la gestione della manovra ferroviaria devono includere:
 - Contratto di raccordo con RFI;
 - Uno spazio, binari, dove eseguire le operazioni basilari di manutenzione dei mezzi;
 - Logistica per il personale: spogliatoi, servizi.

¹ Ai fini della condivisione delle modalità che disciplinano l'esecuzione dei servizi di manovra all'interno del Comprensorio di Marcianise, nelle more dell'iter di stipula del contratto di raccordo di Mercitalia Rail, in coerenza con le previsioni di cui al punto 13.4 della Delibera ART 130/2019, è a tutti gli effetti coinvolto in veste di Operatore Comprensoriale nella sottoscrizione del presente ReCoMaF

TITOLO II L'ASSEMBLEA COMPRENSORIALE E LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL ReCoMaF

ARTICOLO 7 - Criteri di rappresentatività e Organo Deliberativo

- 1. L'Assemblea di Comprensorio (di seguito anche l'Assemblea) è l'organo dotato del potere di deliberare su tutte le decisioni organizzative e di pianificazione comuni agli Operatori Comprensoriali in materia di manovra ferroviaria.
- 2. La prima convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa dell'Operatore Comprensoriale con la quota più elevata di Traffico Merci dell'anno precedente (2023), mediante avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, comunicato agli Operatori Comprensoriali a mezzo PEC, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. E' tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero Comprensorio.
- 3. L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di un numero di operatori maggiore al 50% degli stessi, che rappresentino almeno il 75% del Traffico Merci.
- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere approvate con un numero di voti pari almeno al 50% degli intervenuti e che rappresentino almeno il 75% del Traffico Merci.
- 5. È fatta salva la possibilità, per ciascun Operatore Comprensoriale, di farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Operatore Comprensoriale con delega scritta, debitamente firmata.
- 6. Le decisioni concernenti l'individuazione e la conseguente nomina del Gestore Unico, l'adozione del documento di bozza al ReCoMaF, nonché la versione definitiva dello stesso sono adottate secondo quanto previsto al precedente comma 2.
- 7. L'entità delle rispettive quote di rappresentanza dei singoli Operatori Comprensoriali è commisurata alle percentuali di volumi di Traffico Merci enucleate dalla seguente Tabella I:

| % |
|-----|
| 100 |
| 42 |
| 38 |
| 6 |
| 14 |
| |
| |

- 8. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Operatori Comprensoriali e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente ReCoMaF, obbligano tutti gli Operatori Comprensoriali, compresi gli assenti e dissenzienti. Contro le deliberazioni contrarie alla legge, al presente Regolamento o ad ulteriore normativa applicabile, si applica la procedura prevista all'art. 1137 c.c.
- 9. Nelle singole adunanze dovrà essere nominato un Presidente che si farà assistere da un Segretario. Di ogni adunanza, il Segretario redige Verbale, da trascriversi nel registro tenuto dal Rappresentante, di cui si dà contestuale lettura al termine della seduta. Copia del verbale sarà spedita a mezzo PEC, a cura del Rappresentante, a tutti gli Operatori Comprensoriali. Il verbale

delle sedute deve sempre contenere notizie in ordine alla regolarità di convocazione dell'Assemblea e alla validità della seduta.

ARTICOLO 8 - Rappresentante del Comprensorio

L'Assemblea, nella prima occasione utile, nomina un suo Rappresentante.

Il Rappresentante dura in carica tre anni, e può essere revocato in ogni momento dall'Assemblea. La nomina e la cessazione, per qualunque causa, del Rappresentante dall'ufficio, sono annotate in apposito registro.

Il Rappresentante deve:

- 1. Convocare, nei termini e modalità previste, l'Assemblea qualora ne faccia richiesta uno degli Operatori Comprensoriali;
- 2. Curare l'osservanza e l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea;
- 3. Rappresentare gli Operatori del Comprensorio nei rapporti con il Gestore dell'Infrastruttura e con l'A.R.T. per quanto inerente all'attività di manovra affidata al Gestore Unico all'interno del Comprensorio;
- 4. Curare la tenuta del registro dei verbali dell'Assemblea e del registro di nomina e revoca del Rappresentante. Nel registro dei verbali dell'Assemblea sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'Assemblea medesima, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dagli Operatori Comprensoriali che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il presente Regolamento. Nel registro di nomina e revoca del Rappresentante sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun Rappresentante del Comprensorio;
- 5. Conservare tutta la documentazione inerente alla sua gestione.

I provvedimenti presi dal Rappresentante nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per gli Operatori Comprensoriali. Tuttavia, i provvedimenti devono essere preventivamente condivisi con gli Operatori Comprensoriali. Contro i provvedimenti del Rappresentante è ammesso ricorso all'Assemblea.

L'Assemblea può deliberare, e successivamente liquidare, un equo compenso al Rappresentante.

Qualora l'Assemblea determini di individuare un Gestore Unico che non sia uno degli Operatori comprensoriali, il Rappresentante dovrà inoltre, agendo in forza di mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c.:

- a) Curare gli adempimenti necessari all'identificazione del Gestore Unico ai sensi della misura 13 della Delibera ART 130/2019;
- b) Rappresentare gli Operatori Comprensoriali nei rapporti con il Gestore Unico.

ARTICOLO 9 - Procedura di redazione e modifica del ReCoMaF

- 1. Su iniziativa dell'Operatore Comprensoriale con la quota più elevata di Traffico Merci, viene redatto il documento di bozza del ReCoMaF che avrà anche il compito di convocare la prima Assemblea Comprensoriale.
- 2. A cura del Rappresentante del comprensorio, la bozza di Regolamento è trasmessa, entro 7 giorni dalla sua definizione, alle Imprese Ferroviarie (di seguito IF) che hanno esercitato servizi ferroviari nel Comprensorio nei 12 mesi precedenti la data di detta definizione. Le IF, entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, possono fornire in merito le proprie osservazioni scritte. Entro i successivi 10 giorni, il Rappresentante del Comprensorio convoca l'Assemblea Comprensoriale e in cui verrà sottoscritto il ReCoMaF nella sua forma finale. Il ReCoMaF, perfezionato ai sensi del

precedente comma, è trasmesso dal Rappresentante del Comprensorio all'A.R.T. nei 10 giorni successivi alla sottoscrizione. Avverso le decisioni assunte, i soggetti interessati potranno adire l'A.R.T. ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs 112/2015, qualora ne ricorrano le condizioni.

- 3. Ogni successiva modifica del Regolamento potrà avvenire facendo esclusivo ricorso alla procedura descritta dai commi precedenti e l'iniziativa di convocazione dell'Assemblea viene presa dal Rappresentante.
- 4. In caso di ingresso, uscita o variazioni della rappresentatività degli Operatori Comprensoriali, nonché al momento di nomina del Gestore Unico e ad ogni scadenza del periodo di affidamento la revisione del Regolamento è obbligatoria.
- 5. Ogni eventuale individuazione o estensione del regime di Gestore Unico a comprensori che includano infrastrutture relativamente distanti dal punto di vista geografico è condizionata alla preventiva approvazione da parte dell'ART.

TITOLO III

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE UNICO E DELL'OPERATORE DI MANOVRA FERROVIARIA

ARTICOLO 10 - Modalità di individuazione del Gestore Unico del servizio della manovra ferroviaria

- 1. Gli Operatori Comprensoriali, in attuazione della misura 12 della Delibera ART n. 130/2019, individuano il Gestore Unico, il quale potrà essere un Operatore Comprensoriale oppure un soggetto terzo caratterizzato da idonea garanzia di affidabilità economica e finanziaria, scelto con procedure selettive trasparenti da parte degli Operatori Comprensoriali medesimi.
- L'individuazione del Gestore Unico è effettuata mediante l'affidamento del Servizio di Manovra Ferroviaria tramite deliberazione dell'Assemblea con un numero di voti pari almeno ai 2/3 degli intervenuti e che rappresentino almeno il 75% del Traffico Merci.
- 3. Il Gestore Unico dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art.13 del Decreto Legislativo 112/2015 e operare nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, assicurando, con criteri misurabili, la massimizzazione dell'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti.

ARTICOLO 11 - Durata dell'affidamento al Gestore Unico del Servizio di Manovra ferroviaria

L'affidamento del Servizio di Manovra al Gestore Unico, così come perimetrato nella planimetria di cui all'art. 4 del presente Regolamento, avrà durata pari ad anni 3 come previsto dalla misura 13.13 della delibera ART 130/2019

ARTICOLO 12 - Modalità di individuazione dell'operatore del servizio di manovra incaricato

- Il Gestore Unico può individuare, ai sensi della misura 13.10 lettera e) della Delibera ART n. 130/2019 uno o più Operatori del Servizio di Manovra ai quali attribuire le funzioni relative all'esercizio del Servizio di Manovra Ferroviaria nel Comprensorio di pertinenza del Gestore Unico.
- 2. L'affidamento ad un operatore del servizio di manovra incaricato dovrà garantire equità, non discriminazione e la trasparenza nell'esecuzione dei servizi, assicurando con criteri misurabili, la massimizzazione dell'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti.
- 3. L'operatore del servizio di manovra incaricato dovrà garantire mezzi di trazione e personale abilitato secondo normativa vigente.

TITOLO IV

NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 13 - Diritti e obblighi del Gestore Unico

Gli Operatori Comprensoriali nell'atto di nomina del Gestore Unico, faranno sì che quest'ultimo e/o gli eventuali operatori del servizio di manovra incaricati si obblighi ad osservare il seguente Regolamento nonché i seguenti impegni:

- 1) Adottare condizioni tecnico-economiche non discriminatorie nei confronti dei clienti dei Servizi di Manovra Ferroviaria;
- Praticare ai clienti dei Servizi di Manovra Ferroviaria prezzi che non possono superare il costo di fornitura, aumentato di un profitto ragionevole, in conformità a quanto stabilito dalla Misura n. 43 dell'Allegato 1 alla Delibera dell'Autorità n. 96/2015;
- 3) Pubblicare sul proprio sito web le condizioni tecnico-economiche dei Servizi di Manovra Ferroviaria nel rispetto di quanto stabilito dalla misura 12.4 della Delibera ART 130/2019.
- Predisporre un sistema separato di rendicontazione della contabilità dei costi dei Servizi di Manovra Ferroviaria;
- 5) Comunicare all'A.R.T. le condizioni tecnico-economiche eventualmente applicate in deroga a quelle pubblicate ai sensi del precedente numero 3);
- 6) Pubblicare sul proprio sito web i livelli minimi garantiti di performance dei servizi di manovra ferroviaria ed il relativo sistema di penali di cui al successivo art. 16;
- 7) Mettere a disposizione, nell'ottica di sistema di monitoraggio delle performance, secondo le modalità previste dagli accordi tra il GU e gli Operatori Comprensoriali i dati operativi e statistici relativi all'attività di movimentazione ferroviaria.

ARTICOLO 14 - Programmazione del servizio di manovra ferroviaria nel Comprensorio

- Le modalità di richiesta e di esecuzione delle manovre ferroviarie devono osservare quanto prescritto nella normativa di esercizio vigente, in particolare a titolo indicativo e non esaustivo, la nota 8493 D.P.R. R.F.I. del 20.11.2013, nonché quanto indicato nel documento organizzativo di manovra (D.O.M.) ed anche quanto definito nelle Norme di Esercizio del Raccordo (N.E.R.) contenute nel fascicolo di raccordo.
- 2. La programmazione del servizio di manovra ferroviaria nel Comprensorio deve essere coordinata con la programmazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché con i tempi di lavorazione dei carichi all'interno delle singole unità produttive (Terminal) del Comprensorio. Per l'impianto di Marcianise si dovrà inoltre tenere conto della disponibilità e della capacità dei binari in relazione alle attività descritte al precedente articolo 3.
- 3. A tal fine il Gestore Unico redige e aggiorna (in collaborazione con i richiedenti servizi, le Imprese Ferroviarie, i GI ed eventuali altri operatori di impianto) il documento "M53 Comprensoriale";
- 4. Tale documento dovrà contenere almeno:
 - a. Gli orari di arrivo e partenza dei treni;
 - b. Tutte le operazioni da svolgere dopo l'arrivo dei treni o prima della partenza degli stessi;
 - c. Pilotaggio/traino locomotore treno;
 - d. Gli orari dell'avvio e della conclusione del servizio di manovra;
 - e. Finestre temporali previste per lo scarico/carico dei convogli,
 - f. L'individuazione delle tre fasce orarie (punta, media e morbida).

- 5. D'intesa con i richiedenti servizi e i GI, l'operatore di servizi di manovra individua tre fasce orarie (punta, media e morbida), differenziate ove opportuno in relazione al giorno della settimana o al periodo dell'anno, che caratterizzano l'impianto in relazione al traffico programmato.
- L'operatore di servizi di manovra deve garantire il rispetto di quanto pianificato nel documento di programmazione, svolgendo le operazioni di propria competenza al fine di garantire il trasferimento dei convogli nei tempi stabiliti e il posizionamento nei binari di stazione per la partenza come da orario programmato;
- 7. Nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali, gli Operatori Comprensoriali, i GI, il GU, l'eventuale Operatore del Servizio di Manovra e le IF interessate, sottoscrivono il Documento di Programmazione di Comprensorio con assunzione di responsabilità al rispetto degli orari ivi previsti.

ARTICOLO 15 - Sistema di monitoraggio della qualità

- L'Operatore dei servizi di manovra adotta nei propri schemi di contratto un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi di manovra erogati secondo quanto previsto alla misura 12 della Delibera ART 130/2019.
- 2. In occasione di ciascun orario di servizio l'Operatore del Servizio di manovra, di regola, il Gestore Unico, redige e aggiorna il Documento di Programmazione di Comprensorio di come previsto dall'articolo 14 del presente regolamento.

ARTICOLO 16 - Livelli minimi garantiti di performance dei servizi di Manovra ferroviaria e sistema di penali a carico del Gestore Unico

- 1. Il Terminal di Maddaloni Marcianise (CE) e logistiche collegate al comprensorio, stabilisce un sistema di performance in conformità a quanto previsto dalla Misura 12.2 lett. b) della Delibera 130/2019.
- 2. L'Operatore dei servizi di manovra si obbliga a garantire l'avvio delle operazioni finalizzate all'introduzione del treno verso l'impianto di destinazione entro un tempo massimo di 15':
- 3. rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione di comprensorio, in caso di arrivo puntuale del treno nella stazione di destinazione;
- 4. rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione o, nel caso l'arrivo reale del treno sia successivo al predetto orario indicato nel documento di programmazione, rispetto all'orario di arrivo reale del treno, in caso di ritardi nella stazione di destinazione contenuti rispettivamente entro:
 - a. 15' nelle fasce orarie di punta;
 - b. 30' nelle fasce orarie medie;
 - c. 60' nelle fasce orarie di morbida;
- 5. rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione, in caso di ritardo superiore-alle predette soglie ma tale, comunque, da consentire che il treno sia messo a disposizione dell'operatore del servizio di manovra entro l'orario previsto di avvio del servizio stesso.
- 6. In caso di inottemperanza a tale impegno l'operatore dei servizi di manovra corrisponderà al richiedente del servizio, a titolo di penale, una somma pari al 10% del corrispettivo previsto per l'operazione di manovra.
- 7. Tale misura dovrà essere inserita nei contratti di servizio pubblicati dal Gestore Unico.
- 8. Il GU adotta uno schema di contratto valido per tutte le IF che sarà pubblicato sul proprio sito internet.

9. Il GU pubblica sul proprio sito internet, con cadenza mensile, i tempi complessivi - e per singolo utente - di espletamento delle attività contemplate nei propri contratti con i soggetti destinatari del servizio.

ARTICOLO 17 - Regime sanzionatorio e rinvio alle disposizioni vigenti

- 1. Per la violazione degli articoli del presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37, comma 14, del d.lgs. 112/215.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica il d.lgs. 112/2015 nonché si rinvia alle disposizioni previste dal Codice civile, applicabili per analogia o dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile in materia.

Marcianise, 3 giugno 2024

Gli operatori comprensoriali:

| 10 | peratori comprensoriali: | \mathcal{N} |
|----|--------------------------|-------------------------|
| - | RFI | Rossella Ricci |
| - | RFI | Vittorio Morriello |
| - | SERVIZI ISE | Antonio Gravina |
| - | ISE | Nicola Berti Mucela Bor |
| - | MIL | Paolo Ferrazza |
| - | MIR | Stefano Romanazzi |
| - | MIST | Matteo Pistolesi |
| - | MIST | Luca Nardelli She & OSt |

